

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'”AFFIDO DI POLTRONA/CABINA”

- Nell’ambito dell’attività professionale di Acconciatore e/o Estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso della Partita Iva, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l’esercizio dell’attività nello stesso locale: “l’affido di poltrona/cabina”. Tale nuova disciplina contrattuale, è prevista nell’”Avviso Comune”, sottoscritto il 25.11.2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, piercing e Centri Benessere.
- I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto *affidante* e il professionista abilitato detto *affidatario* che dovranno stipulare un contratto per la “gestione e il godimento della cosa produttiva” ai sensi dell’art. 1615 del Codice Civile.
- Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all’Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di risoluzione espressa;
- Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:
 1. la durata, la facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 2. la superficie data in uso con relativa planimetria;
 3. la puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dall’affidante;
 4. il rapporto economico tra le parti;
 5. la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell’”affido di poltrona”, precisamente:

1. non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
2. un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
3. un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

In ogni caso l’*affidatario* in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l’attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L’affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): acconciatore, estetista o entrambi.

E’ inoltre vietato “affidare la poltrona”:

1. a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività, comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
2. a chi ha lavorato all’interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
3. per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Titolo abilitativo:

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA “Affido di poltrona Comunicazione Congiunta”, da presentarsi al SUAP – comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

All'interno della SCIA e non del contratto, i soggetti coinvolti devono indicare l'utilizzo delle attrezzature, – se dell'*affidante* o dell'*affidatario* – nonché l'utilizzo degli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, ripostiglio/magazzino, sala attesa, ecc) e le operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione dei locali ed in particolare la sterilizzazione/disinfezione delle attrezzature, delle quali sia ben individuata la responsabilità nelle singole fasi.

La SCIA non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.

La SCIA abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa SCIA verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

Variazione

Ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione anticipata) va segnalata con SCIA.

Sicurezza

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante – affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della “zona poltrona o cabina”, l'*affidante* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

Orario:

E' fatto obbligo per l'*affidatario* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'*affidante* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. L'*affidatario*, in caso di malattia o ferie prolungate dell'*affidante*, potrà ugualmente svolgere l'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, purché sia presente il responsabile tecnico dell'esercizio.

Prezzi:

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

ASL:

Ogni singola attività dovrà essere svolta nel rispetto dei requisiti professionali, strutturali ed igienico-sanitari specificatamente previsti dalle norme di riferimento.

Le parti devono stabilire apposite procedure di coordinamento per l'utilizzo degli spazi comuni (spogliatoi, servizi igienici, ripostiglio/magazzino, sala attesa, ecc) e per le operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione dei locali ed in particolare per la sterilizzazione/disinfezione delle attrezzature, nelle quali sia ben individuata la responsabilità delle singole fasi.

Piano fiscale e Sanzioni:

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista, vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di partita Iva, sia l'*affidante* che l'*affidatario* dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/affidante.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, si precisa, in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'*affidatario* in quanto responsabile della poltrona/cabina come da contratto stipulato.